

N. 61206 di REPERTORIO

N. 22529 di RACCOLTA

0001

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Genova, Via XX Settembre civico numero uno interno nove scala sinistra.

Avanti me Dottor MASSIMO DI PAOLO, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinuncia fattavi dai comparenti, che hanno i requisiti di legge, e con il mio consenso,

sono comparsi i Signori

MAISANO GIUSEPPE, nato a Genova (Ge) il 14 novembre 1954, domiciliato per la carica in Genova (Ge), Viale Villa Chiesa n. 30, impiegato,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S. " con sede in Genova (GE), Viale Villa Chiesa n. 30, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Genova 03464190101,

a quanto infra espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2005,

SCOTTO ROBERTO, nato a Genova (Ge) il 1 settembre 1960, domiciliato per la carica in Genova (Ge), Via Gramsci n. 1A, dirigente,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" GENOVA INSIEME Cooperativa Sociale a responsabilita' limitata - ONLUS " con sede in Genova (GE), Via Gramsci n. 1/1A, Codice Fiscale e numero iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Genova 03290390107,

a quanto infra espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2005,

AUGELLO FABRIZIO, nato a Genova (Ge) il 3 ottobre 1967, domiciliato per la carica in Genova Via Peschiera n. 9, dirigente,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS S.C.A R.L. " con sede in La Spezia (SP), Via Tommaseo n. 25, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di La Spezia 00973310113,

a quanto infra espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2005,

MONARDA MARIA, nata a Ruvo di Puglia (Ba) il 21 aprile 1949,

domiciliata per la carica in Genova (Ge), Passo Delle Brignoline n. 8, impiegata,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" PULIRELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA " con sede in Genova (GE), Passo delle Brignoline n. 8, Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Genova 03302130103,

a quanto infra espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2005,

SESSAREGO Giovanna, nata a Genova il 17 ottobre 1964, domiciliata per la carica in Genova (Ge), Via Giovanni Maggio n. 6, dirigente,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" LA SCOPA MERAVIGLIANTE Cooperativa Sociale ONLUS " con sede in Genova (GE), Via Giovanni Maggio n. 6, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Genova 02358350102,

a quanto infra espressamente autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 ottobre 2005,

PERUGI ROBERTO, nato a Genova (Ge) il 3 giugno 1963, domiciliato per la carica in Genova (Ge), Via Greto di Cornigliano

n. 6R, dirigente,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile:

" COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S. " con sede in Genova (GE), Via Greto di Cornigliano n. 6R, Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Genova 02689670103,

a quanto infra espressamente autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2005,

Detti Signori Componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

Viene costituito fra COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S., GENOVA INSIEME Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - ONLUS, MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS S.C.A R.L., PULIRELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, LA SCOPA MERAVIGLIANTE Cooperativa Sociale ONLUS e COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.

un Consorzio denominato

" OMNIA Consorzio Opportunità Lavorative Società Consortile

in forma di Cooperativa sociale O.N.L.U.S.",
con sede in Genova, attualmente con indirizzo in Genova Passo
delle Brignoline, n. 8.

ARTICOLO SECONDO

Il Consorzio e' regolato, oltre che dalle disposizioni legislative, da quelle contenute nel presente atto costitutivo e dalle norme contenute nello Statuto del Consorzio, quale Statuto, composto di 58 (cinquantotto) articoli e scritto su 15 facciate di 15 fogli debitamente bollati, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti medesimi.

ARTICOLO TERZO

La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2055 con possibilita' di proroga.

Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre 2006.

ARTICOLO QUARTO

Il fondo consortile e' costituito dal contributo iniziale di Euro 3.000,00 (tremila/00) sottoscritto da ciascun consorziato in ragione di: dieci quote da 50 (cinquanta/00) euro per ciascun consorziato.

ARTICOLO QUINTO

I consorziati deliberano che il Consorzio venga amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri, nominati nelle persone dei Signori:

MONARDA MARIA, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 21 aprile 1949
residente in Genova via Fereggiano 61/1, codice fiscale MNR
MRA 49D61 H645Z; Presidente;

MAISANO GIUSEPPE, nato a Genova il 14 novembre 1954, residen-
te in Genova via San Tomaso D'Acquino n. 4, codice fiscale
MSN GPP 54S14 D9690, Vice Presidente;

SCOTTO ROBERTO, nato a Genova il primo settembre 1960, resi-
dente in Genova via Mura Degli Angeli n. 21/4, codice fiscale
SCT RRT 60P01 D969L, Consigliere;

AUGELLO FABRIZIO nato a Genova il 3 ottobre 1967, residente
in La Spezia Via Telaro 54, codice fiscale GLL FRZ 67R03
D969A; Consigliere;

SESSAREGO GIOVANNA, nata a Genova il 17 ottobre 1964 residen-
te in Genova Vico San Donato n. 14/13, codice fiscale SSS GNN
64R57 D969Z; Consigliere;

PERUGI ROBERTO nato a Genova il 3 giugno 1963 residente in
Genova via Fossato di San Nicolò 3B/3, codice fiscale PRG RRT
63H03 D969Q, Consigliere; i quali tutti hanno dichiarato di
accettare la carica.

Al riguardo i comparenti dichiarano che le spese presunte per
la costituzione ammontano a Euro 2.000,00 (duemila/00).

Viene altresì nominato Revisore l'avvocato Maurizio Zucchini.

La Signora MONARDA Maria nella sua qualita' di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, come sopra nominata, viene i-
noltre espressamente autorizzata ad apportare al presente at-

to ed all'allegato Statuto Sociale, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero essere eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro Imprese.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in gran parte dattiloscritto, a' sensi di legge, da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto ai componenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono.

Occupi il presente atto sette facciate e due righe di due fogli debitamente bollati.

F.to: Maisano Giuseppe

" Roberto Scotto

" Fabrizio Augello

" Maria Monarda

" Giovanna Sessarego

" Roberto Perugi

" Massimo Di Paolo Notaio

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Articolo 1

E' costituito ai sensi dell'art. 27 del D. L. C. P.S. N. 1577 del 14/12/1947 e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, in Genova un Consorzio denominato OMNIA/Società Consortile in forma di Cooperativa sociale O.N.L.U.S.

Articolo 2

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Genova, ed avrà durata di 50 anni con facoltà di proroga. Il Consorzio potrà aprire sue succursali filiali, uffici distaccati su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. il Consorzio in forma di società cooperativa sociale ha scopo mutualistico.

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale. A tal fine il Consorzio intende progettare e realizzare tutte le azioni dirette a prevenire e limitare il disagio e l'esclusione sociale.

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, si propone nei limiti della propria competenza, di attuare una razionale disciplina nell'organizzazione dei servizi sociali erogati dalle cooperative consorziate, promovendone, sviluppandone e coordinandone le relative attività.

Il Consorzio, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

In particolare, ma senza che l'elencazione costituisca limitazione, il Consorzio si prefigge di:


- a) assumere per conto dei soci appalti, o direttamente, lavori e/o forniture di qualsiasi genere e specie, che rientrano nell'oggetto sociale delle cooperative consorziate nonché curare in nome e per conto dei consorziati la trattazione e l'acquisizione di convenzioni da parte di Enti pubblici territoriali, imprese private, altri Enti o Imprese pubbliche promovendo, eventualmente, la costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa;
- b) Promuovere tutte quelle iniziative che prevedono predisposizione di programmi di promozione delle cooperative consorziate in tutti i settori meglio visti.
- c) Fornire ai soci consorziati quelle forme di assistenza e di servizio che si dimostreranno maggiormente idonee ad assicurare il più perfetto svolgimento delle attività delle cooperative stesse, curando anche la organizzazione di corsi di addestramento professionale nel settore.
- d) Assumere in locazione o in affitto od acquistare da Enti, persone fisiche o giuridiche, terreni, strutture aziendali e simili, curarne l'amministrazione e/o la gestione secondo i criteri di economicità e in armonia con i fini generali dello sviluppo cooperativo.
- e) Provvedere per conto proprio e per conto dei soci consorziati al riformimento delle materie prime e degli attrezzi, macchinari ecc.; necessari all'esecuzione dei lavori ed in

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- genere promuovere e curare sistemi di acquisto collettivo di prodotti e servizi occorrenti per l'esercizio delle attività dei consorziati.
- f) Coordinare opportunamente l'attività dei singoli soci in modo da istituire fra loro utili collegamenti necessari soprattutto nella esecuzione di lavori di natura complessa e che esigono il concorso di differenti specializzazioni anche promovendo azioni volte ad integrare tra loro le attività dei soci.
 - g) Vigilare perché i patti intervenuti fra i soci interessati in un lavoro siano rispettati e regolamentare l'organizzazione dei servizi prestati dalle cooperative.
 - h) Predisporre sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati anche attraverso la creazione di marchi di qualità.
 - i) Svolgere azioni pubblicitarie, effettuare studi e ricerche di mercato.
 - l) Acquistare o costruire immobili da destinare ad uso sociale.
 - m) Curare per conto proprio e per conto dei soci consorziati la fornitura da privati da enti pubblici di prestazioni necessarie alla esecuzione dei lavori assunti.
 - n) Facilitare ai soci consorziati i finanziamenti loro occorrenti e concederli esso stesso nei limiti delle proprie possibilità, nonché assistere le imprese consorziate nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la stipula di convenzioni con Istituti di credito e Società finanziarie.
 - o) Assistere le cooperative consorziate nella soluzione dei problemi assicurativi anche attraverso la stipula di convenzioni apposite.
 - p) Partecipare con quote azionarie ad organismi economici promossi unitamente ad altri Consorzi o Cooperative o altri soggetti di diritto privato che di diritto pubblico, aventi lo scopo di sviluppare ricerche di nuove attività per le quali risulti opportuno il concorso di più organismi economici nei quali comunque la partecipazione consortile favorisca il raggiungimento degli scopi del Consorzio.
 - q) Il Consorzio potrà inoltre organizzare e promuovere tutte quelle iniziative miranti all'accrescimento culturale dei soci delle cooperative aderenti, organizzando conferenze, corsi monografici, viaggi con finalizzazioni culturali, ecc.
 - r) Promuovere la formazione, l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera delle aziende consorziate.
 - s) Promuovere e coordinare l'introduzione nelle aziende consorziate di nuove tecniche gestionali e l'organizzazione del lavoro.
 - t) Curare lo studio per la riduzione dei costi di esercizio delle aziende consorziate.
 - u) Promuovere la costituzione di centri di progettazione, meccanografici e contabili e di altri servizi in comune.
 - v) Svolgere qualunque altra attività propria dei soci consorziati.
- Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consorzio si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di assistenza e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto servizio o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. Il Consorzio si propone al riguardo anche il compito di qualificare l'offerta dei prodotti e/o servizi dei soci svolgendo ogni compito promozionale conseguente e accordi, contratti e convenzioni con imprese del settore anche assumendo incarichi di rappresentanza e di agenzia.
- Il Consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
- Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di materia immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:



- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in qualità di socio sovventore, di imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. Ai sensi dell'art. 11 della l. 381/1991, il Consorzio potrà aderire in qualità di socio a società cooperative sociali al fine del loro finanziamento e del loro sviluppo;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti e organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO II

SOCI CONSORZIATI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n° 381, devono aderire al Consorzio almeno il 70% da cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della stessa legge.

Possono essere soci del Consorzio, società cooperative che condividono gli scopi e le finalità del Consorzio stesso e che risultino in regola con le vigenti leggi in materia di cooperazione.

Possono inoltre far parte del Consorzio le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, come stabilito dall'articolo 11 della citata legge 381/1991.

Possono inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto operatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Possono far parte del Consorzio anche Enti e persone giuridiche la cui adesione sia ammissibile ai sensi di legge e del presente Statuto.

Ogni cooperativa per il solo fatto della sua partecipazione al Consorzio, si impegna ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organismi sociali.

Articolo 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione delle nuove società cooperative in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Sarà, pertanto, cura dell'organo amministrativo ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi dell'inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma non esercita il diritto di voto. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore né eleggere i componenti del consiglio di amministratori.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui agli articoli successivi.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti l'adeguamento delle proprie capacità professionale ed organizzative, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal Consorzio, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del Consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dal presente statuto.


Articolo 7

Le Cooperative che intenderanno aderire al Consorzio dovranno presentare domanda firmata dal proprio presidente al Consiglio di Amministrazione, unendovi i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle eventuali successive modificazioni;
- b) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;
- c) estratto della deliberazione dell'Assemblea (o del Consiglio ove fosse questo per Statuto autorizzato) con la quale venga deliberata la partecipazione al Consorzio, l'accettazione per lo Statuto in ogni singola parte, l'impegno ai versamenti dei contributi e l'indicazione dei Delegati all'Assemblea del Consorzio;
- d) elenco dei soci;
- e) per le società cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quota da sottoscrivere.



Allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Articolo 8

L'ammissione viene decisa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione non avrà valore fino a che non sia stata annotata nel libro soci e non sia stato eseguito presso la Cassa del Consorzio il versamento delle quote di capitale sociale secondo le modalità previste dal CdA.

Trascorso un mese, senza che sia stato ottemperato all'obbligo del versamento, l'ammissione sarà ritenuta decaduta e la Cooperativa o Ente richiedente dovrà presentare nuova domanda sulla quale il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che importino reiezione della domanda di ammissione, devono essere motivate.

Articolo 9

Le cooperative o gli Enti cessano di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione e per decadenza oppure per scioglimento per qualunque causa.

Articolo 10

La decadenza ha luogo quando vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 4 oppure quando la cooperativa per le sue condizioni economiche o per la esiguità del numero dei suoi soci, sia nell'impossibilità di poter continuare nei suoi impegni verso il Consorzio. Sulla domanda della società richiedente deve pronunciarsi l'Assemblea del Consorzio.

Articolo 11

I soci per i quali si sia verificata la decadenza oppure volontariamente recedenti, hanno il diritto al solo rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92, calcolate al valore nominale, ovvero al valore effettivo, se in base all'ultimo bilancio approvato esso sarà inferiore a quello nominale. Le quote di partecipazione saranno restituite entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto ai sensi dell'art. 2535 del C.C.

Nessun altro diritto potrà vantare il socio sul patrimonio del Consorzio e sulle riserve.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea del Consorzio a carico di quel socio che:

- a) danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali, nei riguardi del Consorzio;
- c) non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio. Ai soci esclusi o recedenti saranno soltanto rimborsate le quote secondo i criteri di cui all'art. 10.
- d) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui al successivo articolo 14 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

Articolo 13

L'esclusione deve essere notificata al socio interessato, il quale potrà chiedere entro trenta giorni di ricorrere al giudizio arbitrale di cui all'art. 54 seguente.

Articolo 14

Per gli affari del Consorzio, fino al giorno in cui recesso o la esclusione di ogni socio diviene efficace, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per un anno dal giorno stesso, nei limiti della responsabilità stabilita dal presente Statuto.

TITOLO III

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15

Il Consorzio può ammettere soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della l. 59/1992, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della l. 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicandole disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 16

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro o crediti o beni immobili e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro da 50.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati nei termini previsti e secondo le modalità individuate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Ugualmente, il socio finanziatore che intende trasferire le azioni dovrà, preventivamente, ricevere l'assenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lett. b) e c) dell'art. 2514 c, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabilite, nel rispetto delle disposizioni di legge o di statuto, le

condizioni di partecipazioni ed eventuali specifici diritti amministrativi e/o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

Articolo 19

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 1410 e seguenti c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Sarà sempre con tale deliberazione assembleare che verranno individuate le modalità di costituzione e partecipazione dell'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed il relativo rappresentante legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di € 50,00;
 - 2) dalle quote nominative dei soci sovventori ciascuna del valore nominale di € 50;
 - 3) dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - 4) dagli strumenti finanziari partecipativi;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili secondo le disposizioni del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- f. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.



Articolo 21

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, fatto salvo le quote previste dalla Legge 59/92 di cui all'art. 14 comma a1) del presente Statuto.

Articolo 22

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere fatto: per almeno due decimi alla sottoscrizione; per i restanti decimi in rate mensili eguali entro un anno. i soci consorziati hanno tuttavia facoltà di effettuare versamento delle quote sottoscritte anche in un'unica volta.

Gli associati, oltre che al versamento delle quote, potranno essere obbligati anche:

- a) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Il Consorzio avrà la facoltà di ritenere alle singole scadenze, sulla somma dovuta alle cooperative o agli altri soci per lavori eseguiti, l'ammontare delle rate giunte a scadenza. Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione. Le quote nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate.

Articolo 23

La responsabilità di ciascun socio è limitata alle quote sottoscritte.

TITOLO V

ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 24

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) I Controlli, qualora obbligatori per legge o deliberati dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Articolo 25

L'Assemblea è costituita dai Delegati dei soci consorziati.

Tali Delegati sono nominati, annualmente fra soci dall'Assemblea delle singole cooperative o altri Enti o dal Consiglio delle stesse (ove fosse questo dallo Statuto autorizzato) e possono essere rieletti.

Tuttavia, i Delegati che vengono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, conservano il mandato di Delegato per tre anni intendendosi tacitamente

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large star-like symbol at the bottom.



riconfermato per il terzo anno il mandato suddetto, salvo che intervenga una espressa revoca dello stesso da parte del socio che li ha mandati delegati.

Articolo 26

Ogni socio nomina un proprio delegato.

Articolo 27

Ogni socio, a cadenza annuale e secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, deve comunicare al Consorzio le variazioni dello stato numerico dei propri soci nonché copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio.

Articolo 28

Ogni Delegato ha diritto ad un solo voto.

Articolo 29

Le Assemblee dei Delegati sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per deliberare sul riparto degli utili, per eleggere le cariche sociali, i Sindaci, e per trattare infine ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Altre Assemblee saranno convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà necessario o ne sia domanda dal Collegio dei Sindaci o da un quinto, almeno, dei soci.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla formale richiesta.

Articolo 30

Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente convocata quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi tanto in prima che in seconda convocazione anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito del territorio italiano.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp with text: "CONSORZIO...", "FEDERAZIONE...", "SOCIETA'..."]
[Handwritten signature]

Articolo 31

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando presenti almeno metà più uno dei Delegati, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 32

I Delegati non possono farsi rappresentare da altri Delegati.
Nel caso di malattia o di impedimento o di temporanea dalla propria sede, il Presidente della Cooperativa o Ente consorziato a mezzo di dichiarazione firmata nominerà un nuovo Delegato il cui incarico sarà temporaneamente limitato al solo periodo dell'impedimento del Delegato sostituito.

Articolo 33

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei delegati presenti.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei delegati.
Nel caso di deliberazione della trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa.

Articolo 34

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte maggioranza assoluta di voti per alzata di mano.
Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di comunicazione quali la via telefax. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 35

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente il Segretario ed eventualmente due scrutatori, il Segretario può anche essere un impiegato del Consorzio o un Notaio.
Le deliberazioni debbono constare da processo verbale e questo deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori. È obbligatoria la redazione a cura di un Notaio del verbale dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 36

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a 7 membri eletti dalla Assemblea dei Delegati, previa fissazione del numero dei membri del C.d.A. per il triennio.

I soci sovventori o mandatari delle persone giuridiche sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Articolo 37

La durata in carica dei consiglieri è di tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio è rinnovabile per intero ed i Consiglieri debbono essere scelti esclusivamente fra i Delegati dei soci.

Ai Consiglieri potrà venire corrisposto un indennizzo di presenza per le adunanze del Consiglio. Potrà inoltre essere corrisposto un compenso per tutte le funzioni ed incombenze svolte per conto del Consorzio.

Articolo 38

Gli Amministratori del Consorzio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, ma assumono la responsabilità ed obblighi di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

Articolo 39

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità ogni qualvolta il Presidente, nei modi previsti dall'art. 40, lo creda opportuno, o ne facciano domanda tre membri del Consiglio o due Sindaci, questi ultimi nel caso in cui siano stati nominati. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese maggioranza.

Articolo 40

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci, questi ultimi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Articolo 41

Le deliberazioni del Consiglio verranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e sarà approvato volta per volta.

Articolo 42

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, delibera sulle domande di ammissione, indirizza e sorveglia le operazioni sociali, nomina, sospende e revoca gli impiegati e salariati, i consulenti tecnici e legali; fissa le loro attribuzioni, salari e competenze, decide dell'assunzione, esecuzione e distribuzione di lavori, esegue le disposizioni dei regolamenti che eventualmente fossero per tali oggetti approvati dall'Assemblea, propone il riparto delle rimanenze attive di bilancio, acquista, vende e amministra

immobili, ed acquista vende, permuta e amministra immobili, rinunzia ad ipoteche legali, accorda pegni, ipoteche, cessioni, acconsente iscrizioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, sub-ingressi, annotazioni, vincoli di ogni sorta nei registri ipotecari, censuari e nel gran libro del debito pubblico; transige e compromette in arbitri ed amichevoli compositori; muove e sostiene liti, ne recede, ricorre in appello ed in cassazione, offre e deferisce ed accetta giuramento, elegge domicilio agli effetti degli artt. 47 del Codice Civile, 30 del Codice di procedura civile, delibera qualsiasi operazione di credito, fa mutui e cambiali attive e passive anche con garanzie ipotecarie sui beni sociali, conti correnti attivi e passivi e qualsiasi affare del Consorzio che nel presente Statuto non è riservato all'Assemblea; aderisce ad altre società consortili, cooperative e ad altri enti di diritto pubblico o privato, cura l'adesione del Consorzio alla organizzazione sindacale e di tutela del movimento cooperativo, sia in campo provinciale, regionale che nazionale ed a quelli organismi economici, aventi carattere cooperativo, che svolgono attività a favore della collettività e del movimento cooperativo in generale.

Articolo 43

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Articolo 44

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di affari speciali, per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio.

Articolo 45

Il Consiglio di Amministrazione può conferire inoltre particolari incarichi ad -uno o più consiglieri, fissando di volta in volta i compiti e le attribuzioni specifiche di ciascuno di essi.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE

Articolo 46

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e la firma sociale, ha la sorveglianza e l'alta direzione di, tutti gli uffici, convoca il Consiglio e lo presiede, adempie a tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, rappresenta inoltre il consorzio in giudizio.

Articolo 47

In caso di urgenza e di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vicepresidente, la cui firma costituisce prova di fronte a terzi della urgenza o dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 48

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti passive riguardanti il Consorzio

davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

TITOLO VIII

I CONTROLLI

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 49

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge o qualora l'Assemblea dei soci ritenga opportuno nominarlo.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci possono essere eletti anche fra estranei al Consorzio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea dei Delegati delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci.

Il Collegio Sindacale verrà nominato soltanto quando ne ricorra l'obbligo di Legge o quando tale nomina sia deliberata dall'assemblea.

IL CONTROLLO CONTABILE

Articolo 50

Se obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile. Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409 bis del c.c. l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il controllo contabile svolge le sue funzioni secondo le modalità e le condizioni di cui agli artt. 2409 bis e ss del c.c.

TITOLO IX

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 51

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, compilato con criteri di oculata prudenza e secondo le norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili destinandoli:

- a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 della legge 59/92;

- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59, che sarà obbligatoriamente effettuata in presenza di utili;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile tra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

Ferme restando le destinazioni previste alle lettere a) e b), che dovranno sempre essere rispettate, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva straordinaria indivisibile.

Articolo 52

I soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze come definito dal precedente articolo 45 nell'interesse della cooperativa, previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

I soci concorreranno alla copertura delle spese del consorzio nei seguenti modi, combinabili fra di loro:

- a) Preventivamente, riconoscendo al consorzio una percentuale prefissata dal C.d.A su ogni commessa di lavoro acquisito
 - b) Successivamente, con versamenti periodici nella misura fissata dal C. d. A. secondo i seguenti criteri:
 - b1) in parti uguali per ciascun socio a copertura delle spese 1, fisse comuni del consorzio.
 - b2) In parti variabili in proporzione alle quote d'interventi dei soci nella o nelle operazioni promosse dal Consorzio.
- Resta fermo che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle loro quote.

Articolo 53

Le riserve ordinarie e straordinarie non possono essere ripartite fra soci né durante la vita del Consorzio né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 54

Il bilancio deve restare depositato insieme alla relazione dei Sindaci durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finché sarà approvato. L'uno e l'altro possono essere esaminati dai Delegati.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 55

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei delegati nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra delegati delle cooperative, consorziate stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione del Consorzio l'intero suo patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge 59/92.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature and official stamp]

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 56

Le clausole mutualistiche previste nel presente statuto sono inderogabili e debbono, di fatto, essere osservate.

Articolo 57

Per quanto non è previsto nel presente statuto e nei rapporti con i terzi, il Consorzio è retto dalle disposizioni del Codice Civile, e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 58

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato di comune accordo tra le Parti.

Nel caso in cui le Parti non vi provvedano, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale di Genova.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Modello "Compreso Opponimento delorotuli"
A.P.

Maney Roll Att

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]